



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 99

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 15/DDL del 7 luglio 2026)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N. 32 “NORME
PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA
REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO (ARPAV)”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 luglio 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N. 32 “NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”

R e l a z i o n e:

Con la presente proposta di modifica normativa si adegua la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” (BUR n. 94/1996) alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV, e in particolare:

- al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), cui è seguito il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)” che ha disposto, tra l’altro, che le regioni provvedessero ad istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS. L’SRPS è stato istituito in Veneto con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 203 ed è composto dalla Regione del Veneto, dall’ARPAV, da Azienda Zero, dalle aziende ULSS e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE);*
- alla legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”, che ha istituito il sistema regionale della protezione civile ed ha individuato ARPAV tra i soggetti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale e soggetto operativo nell’ambito del Centro funzionale decentrato (CFD) per la competenza nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.*

Con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge si apportano pertanto le modifiche necessarie a dare evidenza della stretta interconnessione e sinergia tra ambiente e salute in attuazione dell’approccio “One Health” e “Planetary Health” e della sempre maggiore integrazione tra ARPAV e Protezione civile.

Inoltre, si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a Direttore generale, a Direttore di Area, a Direttore di Dipartimento provinciale e Direttore di Dipartimento regionale di ARPAV alla disciplina regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali che richiede il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e i requisiti per il conferimento di incarichi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, oltre ai requisiti specifici per il settore di competenza

D’altronde, il limite di sessantacinque anni previsto all’epoca della legge regionale 32/1996 non va considerato un vincolo autonomo, ma un rinvio al limite di età per il pensionamento previsto dalla “riforma Dini” di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

Da ciò discende che le successive modifiche introdotte dalla legislazione nazionale in materia di innalzamento dei requisiti pensionistici per i dipendenti pubblici, vanno conseguentemente applicate.

La legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha innalzato, dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (precedentemente previsto a sessantacinque anni) all’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia, attualmente prevista a sessantasette anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene di allineare la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale di ARPAV, nonché dei direttori di Area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia a quella prevista per i dirigenti regionali rimuovendo, pertanto, il limite di età per la nomina, previsto dalla legge istitutiva di ARPAV.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge si apportano pertanto delle modifiche all’articolo 10, comma 3, all’articolo 13, comma 6, all’articolo 14, comma 2, e all’articolo 14 bis, comma 4, della legge regionale 32/1996, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a Direttore generale di ARPAV, nonché a Direttore di Area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia.

L’articolo 7 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell’intervento normativo dando atto che dall’attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L’articolo 8 dispone che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N. 32 “NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, sono aggiunte le parole: “, *anche ai fini del supporto alle azioni di protezione civile.*”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserito il seguente:

“2 bis. L’ARPAV, in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), svolge le attività di cui al comma 2 in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserita la seguente:

“i bis) fornire alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione, in attuazione degli atti di indirizzo e di coordinamento della Regione;”.

2. Dopo la lettera n ter) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come inserita dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, è inserita la seguente:

“n quater) fornire alla Regione il supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD), garantendo le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici, anche mediante elaborazioni di tipo modellistico;”.

Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dall’articolo 13, comma 6, della legge regionale 16 agosto

2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituito dall'articolo 13, comma 9, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dall'articolo 13, comma 12, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, aggiunto dall'articolo 13, comma 14, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	3
Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	3
Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	4
Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	4
Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	4
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 8 - Entrata in vigore.....	4